



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 45/20 del 04/08/2020

Oggetto: DESIGNAZIONE DEL COMPONENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER L'AREA DELLA DIRIGENZA, A NORMA DELL'ART. 4 COMMA DEL CCNL 23 DICEMBRE 1999 - REGIONI AUTONOMIE LOCALI

Servizio proponente: 6.4 GESTIONE AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Presidente: Marco Moretti

Segretario: Francesco Piarulli

Presenti: Giovanni Maria Avena, Guido Badalamenti, Anna Maria Beligni,
Lorenzo Ciaccio, Francesco Di Bartolo

Assenti: Simone Consani, Gabriele Minelli, Vincenzo Zampi

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32*" e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 205, del 26 novembre 2015 con cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto l'art. 4 comma 4 del CCNL 23 dicembre 1999 per l'Area della Dirigenza delle Regioni e delle Autonomie Locali, secondo cui "*Negli enti con meno di cinque dirigenti, le materie indicate nel comma 1 <materie oggetto di contrattazione> sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 8, salvo che non trovi applicazione la disciplina dell'art. 6 sulla contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale*";
- Considerato che l'Azienda prevede una dotazione di personale ascritto alla dirigenza in numero inferiore a 5 unità e dato atto che non sono state concluse intese dirette a realizzare la contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale per l'Area della dirigenza;
- Visto l'art. 11 – commi 1 e 3 – del citato CCNL 23 dicembre 1999 secondo cui "*1. Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, ciascun ente individua i dirigenti che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica. <...> 3. Il dirigente che sia componente di una delle rappresentanze sindacali <...> non può essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell'ente per l'area della dirigenza*";
- Accertata la competenza dell'organo a deliberare in merito alla composizione della delegazione datoriale, in relazione al generale potere di indirizzo e di direttiva in tema di personale aziendale, ed in funzione delle attività presupposte e connesse alla contrattazione collettiva di cui all'art. 26 del vigente Regolamento Organizzativo;
- Visto l'art. 20, comma 5, del vigente Regolamento Organizzativo a tenore del quale "*Al Direttore spetta inoltre la contrattazione con le Organizzazioni Sindacali del Personale. Nei casi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro il Direttore svolge tale compito nell'ambito della Delegazione Trattante di Parte Pubblica*";
- Preso atto degli orientamenti applicativi ARAN in materia di composizione delle delegazioni trattanti, ed in particolare fatto riferimento al parere ARAN AII1 del 24 novembre 2011, nella parte in cui stabilisce che "*La composizione della delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della contrattazione integrativa decentrata relativa al personale con qualifica dirigenziale, è disciplinata dall'art. 11 del CCNL del 23.12.1999 secondo il quale «... ciascun ente individua **i dirigenti** che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica*».

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

L'unica incompatibilità prevista è quella indicata nel comma 3 di tale disposizione, secondo il quale «il dirigente che sia componente di una delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 10 non può essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell'ente per l'area della dirigenza».

Pertanto, non può esservi alcun dubbio circa la legittimazione dei dirigenti, come pure del direttore generale, a far parte della delegazione trattante di parte pubblica per la stipulazione del contratto decentrato integrativo relativo al personale con qualifica dirigenziale (salva l'eccezione indicata nel citato art. 11, comma 3)";

- Dato atto che per le suesposte motivazioni, si valuta conforme al dettato normativo e coerente con l'assetto istituzionale in essere, stabilire che la delegazione trattante di parte pubblica sia composta e rappresentata dal Direttore;

DELIBERA

1. Di designare il Direttore, dott. Francesco Piarulli, unico componente della delegazione trattante di parte pubblica per le relazioni sindacali dell'Area della dirigenza aziendale.
2. Di prendere e dare atto che, a norma dell'art. 4 comma 4 del CCNL 23 dicembre 1999 per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, la contrattazione decentrata in Azienda, per l'Area della dirigenza, si realizza mediante la procedura concertativa di cui all'art. 8 e ss.mm.ii. del CCNL 23 dicembre 1999.
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. componenti la delegazione trattante di parte sindacale per l'Area della dirigenza aziendale.
4. Di pubblicare permanentemente la presente deliberazione nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Azienda.
5. Di assicurare la pubblicità integrale dell'atto mediante affissione all'Albo online dell'Azienda.

La presente Deliberazione viene adottata con la seguente votazione:

- Favorevoli: n. 5 (Moretti, Avena, Badalamenti, Beligni, Di Bartolo)
- Astenuti: n. 1 (Ciaccio)
- Contrari: n. (-----)

IL SEGRETARIO
Francesco Piarulli

Firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE
Marco Moretti

Firmato digitalmente*